

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

Cos'è il whistleblowing?

Per *whistleblowing* si intende la segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Chi è il whistleblower?

Il *whistleblower* è il dipendente che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

Perchè il whistleblowing?

Il whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi.

Cosa si può segnalare?

Puoi segnalare non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutti i fatti, le condotte illecite o irregolari, in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, quali, tra gli altri: nepotismo, sprechi, demansionamenti, reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni, irregolarità contabili, false dichiarazioni, false certificazioni, violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli, assunzioni non trasparenti, azioni suscettibili di creare un danno all'immagine del Gruppo A.V.M. o delle singole società che lo compongono. E' necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all'interno del Gruppo A.V.M. o comunque relativi ad esso.

Quale è l'iter della segnalazione?

Il procedimento di gestione della segnalazione si articola attraverso le seguenti fasi:

- il segnalante si accredita sull'intranet aziendale (c.d. Spriss) dalla quale è raggiungibile questo applicativo di gestione delle segnalazioni;
- il segnalante invia una segnalazione compilando il "form" all'interno del software e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username (direttamente dal software) e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili per seguire l'iter della segnalazione e gli input del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), in quanto quest'ultimo non può conoscere l'identità del segnalante. Si consiglia di custodirli segretamente e con la massima attenzione e in caso di perdita non sarà più possibile risalire alla segnalazione. In tal caso, è necessario procedere ad effettuare nuova segnalazione riprendendo il contenuto di quella vecchia;
- la segnalazione arriva direttamente al RPCT, che la prende in carico per una prima sommaria istruttoria; quest'ultimo se necessario, potrà richiedere, esclusivamente attraverso il software, chiarimenti e/o integrazioni che il segnalante potrà comunicare solo eseguendo una nuova e diversa segnalazione;
- il RPCT può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i

seguenti soggetti: direttore della Direzione è ascrivibile il fatto, ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei conti, Dipartimento della funzione pubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando l'username e la password ricevuti;
- il RPCT comunica, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa, sempre esclusivamente attraverso il software.

Come il whistleblower può interagire con il RPCT in seguito alla prima segnalazione?

Nuove e diverse interazioni tra il segnalante e il RPCT rispetto alla prima possono avvenire da parte del segnalante esclusivamente mediante la creazione di nuove segnalazioni.

Nel caso in cui il segnalante fosse in possesso delle informazioni richieste dal RPCT in risposta alla prima segnalazione o fosse venuto a conoscenza di ulteriori dettagli li potrà comunicare attraverso la creazione di una nuova segnalazione, richiamando il contenuto e alcuni riferimenti di quella fatta in precedenza. In sostanza il software consente al RPCT di rispondere alla prima segnalazione (ad. es. richiedendo delle specifiche al segnalante) ma non consente che tra le parti si crei un sistema diretto e continuativo di domanda e risposta (c.d. Chat).

Che tutela di riservatezza ha il whistleblower?

Viene garantita la tutela e la protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al momento della segnalazione che però resta segreta. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati unitamente al contenuto della segnalazione. La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e alla vigente normativa in materia di accesso civico e generalizzato.

L'identità può essere rivelata?

Nell'ambito del procedimento di whistleblowing l'identità del segnalante non può essere rivelata se non con il consenso espresso dello stesso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare aziendale l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.